SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE SCUOLE MILITARI E DEGLI ISTITUTI MILITARI DI FORMAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 11, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, il quale prevede che con uno o più regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, in conformità con i criteri indicati dal comma 1 del citato articolo 11;

VISTI gli articoli 104 e 116 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare e successive modificazioni, di seguito denominato codice, che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano e l'organizzazione formativa della Marina militare;

VISTO l'articolo 10, comma 3 del codice dell'ordinamento militare e successive modificazioni che prevede che il Ministro della difesa può sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell' articolo 177, volto a disciplinare le procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri;

VISTI gli articoli 156 e 278 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, che disciplinano, rispettivamente, i centri di addestramento e formazione e di selezione della Marina militare e gli enti e gli istituti di istruzione della Marina militare; nonché l'articolo 278 che disciplina gli enti e gli istituti di istruzione dell'Esercito italiano;

VISTO l'articolo 2267, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni del medesimo codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del......;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del......;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

SULLA PROPOSTA del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1

Finalità

- 1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la soppressione e la riorganizzazione, anche mediante ridenominazione, delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, ai sensi dell'articolo, 11, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.
- 2. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "soppressione", qualsiasi provvedimento connesso all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o la ridefinizione dell'organismo per altra missione;
 - b) per "riorganizzazione", qualsiasi provvedimento connesso alla revisione, all'integrazione o riconfigurazione della missione dell'ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare presso altri organismi funzioni svolte da enti soppressi o ridefiniti ai sensi del presente regolamento.

Art. 2

Modificazioni al libro primo del decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90

- 1. Al libro primo del decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel titolo V, dopo l'articolo 280 è inserito il seguente:
- << Art. 280-bis. Soppressioni e riorganizzazione degli istituti di formazione delle Forze armate 1. Ai fini del riordino di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135:
 - a) entro il 31 dicembre 2013, il Centro di formazione didattica e manageriale dell'Aeronautica militare, con sede a Firenze, è soppresso. Le relative competenze sono attribuite all'Istituto di scienze militari aeronautiche dell'Aeronautica militare, con sede a Firenze;
 - b) entro il 31 dicembre 2013, le Scuola allievi carabinieri con sede a Benevento è soppressa. Le relative funzioni sono attribuite, con successive determinazioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ad altri assetti addestrativi dell'Arma, sulla base delle concrete esigenze formative annualmente definite;

- c) entro il 31 dicembre 2013, la Scuola allievi carabinieri con sede a Fossano è soppressa. Le relative funzioni sono attribuite, con successive determinazioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ad altri assetti addestrativi dell'Arma, sulla base delle concrete esigenze formative annualmente definite;
- d) entro il 31 dicembre 2014, il Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano, con sede a Capua, è soppresso. Le relative competenze sono attribuite alla Scuola di fanteria e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;
- e) entro il 31 dicembre 2014, il 47° Reggimento addestramento volontari "Ferrara" dell'Esercito italiano con sede a Capua, è soppresso. Le relative competenze sono attribuite al 17° Reggimento addestramento volontari "Acqui" dell'Esercito italiano con sede a Capua, che viene riorganizzato su due battaglioni addestrativi;
- f) entro il 31 dicembre 2016, il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare, con sede a Taranto, è soppresso. Le relative competenze concernenti la formazione del personale volontario della Marina militare sono attribuite alla Scuola sottufficiali della Marina militare, con sede a Taranto.
- 2. I provvedimenti di soppressione di cui al comma 1, lettere *a*), *d*), *e*) ed *f*) sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
- 3. I provvedimenti di soppressione di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*) sono adottati con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.
- 4. I provvedimenti di reimpiego del personale, conseguenti alle soppressioni di cui ai commi 2 e 3, sono istruiti e disposti in base alla disciplina vigente, tenuto conto delle esigenze funzionali del Ministero stesso.

Art. 3

Modificazioni al libro nono del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

- 1. Al libro nono del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nel titolo III, dopo l'articolo 1126, è inserito il seguente:
- «Art. 1126-bis. Modifiche, abrogazioni e clausola di corrispondenza 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
- a) al codice:
- 1) all'articolo 104, al comma 1, lettera a), il numero 6 è soppresso;
- 2) all'articolo 116, al comma 1, la lettera *e*) è soppressa;
- b) al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) la rubrica dell'art. 156 è sostituita dalla seguente "Centro di Selezione";
- 2) all'art. 156, il comma 1 è abrogato;
- 3) all'art. 156, al comma 3, le parole "addestramento e formazione e di" sono soppresse;
- 4) all'art. 277, al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse;
- 5) all'art. 277, al comma 1, alla lettera *e*) dopo le parole "*Scuola di fanteria*" sono aggiunte le parole "*e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari*";
- 6) all'art. 278, al comma 1, la lettera c) è soppressa;
 - c) i rinvii alle disposizioni soppresse di cui alla lettera *a*), alle disposizioni modificate o soppresse di cui alla lettera *b*), o alle materie dalle stesse disciplinate, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a